

Azioni a tutela dei minori di età per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e cyber-bullismo in ambito scolastico

I soggetti della rete

Udine, 17 ottobre 2018

Avv. Liala Bon



La legge n.71/17 valorizza le strategie di attenzione, prevenzione, contrasto per contenere il fenomeno del cyber-bullismo, prevedendo forme di tutela celeri e semplici e chiamando in campo vari soggetti.

Si coinvolgono il titolare del trattamento dei dati, il gestore del sito internet o del social media, il Garante per la protezione dei dati personali; si prevede la collaborazione della polizia postale, l'intervento del Questore, la nomina di un referente scolastico; si promuovono interventi sull'educazione all'uso consapevole delle rete e progetti personalizzati per sostenere le vittime e per rieducare gli artefici di condotte di cyberbullismo in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, associazioni; si prescrive l'informativa ai genitori dei minori coinvolti, con attivazione di adeguate azioni educative in capo al dirigente; si aggiornano patti educativi di corresponsabilità e regolamenti scolastici che devono essere noti ai genitori e agli studenti.



Vari sono i soggetti chiamati ad attivarsi per prevenire e contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo: si tratta sia di “adulti responsabili” sia degli stessi minori che subiscono tali condotte o dei minori che ne sono a conoscenza.

L'art. 2 della legge stabilisce che *“Ciascun minore ultra-quattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet.. anche qualora le condotte di cyberbullismo non integrino le fattispecie di trattamento illecito dei dati o altri reati ”*.



Il legislatore si riferisce al quattordicenne per analogia al diritto di querela del minorenne *ex art. 120 cp*; per gli infra-quattordicenni - non di rado vittime di cyberbullismo - è necessario l'intervento dei genitori, anche in modo disgiunto.

La legge n.71 riconosce una “legittimazione attiva” in capo al minore: al pari di quanto stabilito dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/16, (entrato in vigore il 25 maggio *u.s.*), la normativa dimostra di considerare il minore sia come soggetto vulnerabile, bisognoso di specifiche tutele rispetto ai servizi *online* sia come soggetto con uno spazio di auto-determinazione, di azione direttamente attivabile per proteggere la propria dignità, anche senza dover attendere l'interposizione dei genitori.



Il gestore del sito internet o del social media o il titolare del trattamento entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza del minore o del genitore deve comunicare di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco ed entro le 24 ore successive vi deve provvedere.

Per gestore del sito internet si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli art.li 14, 15 e 16 del decreto legislativo n.70/03, che sulla rete internet cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo e che è identificabile tramite il proprio URL (art.1).

Il rischio è di lasciar fuori dai meccanismi di tutela i servizi e le applicazioni di messaggia istantanea via *smart-phone* che non si basano su indirizzi URL, nonché i motori di ricerca che non curano i contenuti del sito, ma si limitano a raccogliere e a indicizzare i dati curati da altri terzi.

Peraltro non sono definiti dalla legge i “*gestori dei social media*”.



Se il gestore del sito internet o del social media o il titolare del trattamento nulla comunica o non provvede oppure se non è stato possibile identificarlo, *l'interessato può rivolgere analoga richiesta - mediante segnalazione o reclamo - al **Garante per la protezione dei dati personali** che entro 48 ore dal ricevimento della richiesta provvede ai sensi degli art.li 143 e 144 del decreto legislativo n.196/03 (art.2).*

Il reclamo e la segnalazione sono strumenti molto diversi: il primo è un atto circostanziato con cui si rappresenta una violazione della disciplina sulla privacy; la seconda viene azionata in assenza di possibilità di proporre reclamo (ad esempio perché non si sa identificare il titolare del trattamento) con lo scopo di sollecitare un controllo da parte del Garante.



Dal sito si può scaricare un fac simile di segnalazione/reclamo.

www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

MODELLO per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

da inviare a cyberbullismo@gpdp.it

Tra il Garante della privacy e la Polizia di Stato il 13 gennaio *u.s.* è stato siglato un protocollo d'intesa che formalizza la collaborazione tra i due soggetti volta sia ad intraprendere con celerità le azioni riparatorie in caso di condotte illecite già messe in atto sia ad educare i giovani all'uso consapevole del *web* affiancando le istituzioni scolastiche.

Il protocollo prevede anche che il Garante possa richiedere l'intervento della Polizia postale laddove serva identificare il titolare del trattamento dei dati o il gestore del social o del sito o serva acquisire ulteriori fonti web su cui sono stati divulgati i contenuti illeciti.



*Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio (art.4).*

E' una figura centrale che il dirigente individua preferibilmente tra i docenti che posseggono già competenze specifiche e/o che hanno manifestato l'interesse ad avviare un percorso di formazione o d'aggiornamento che necessariamente dovrà essere interdisciplinare. Ad oggi però non vi sono indicazioni chiare circa i criteri di scelta, le competenze, le responsabilità del referente (certamente manterrà gli ordinari obblighi didattici).

Il referente potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione dei Regolamenti d'istituto, i patti di corresponsabilità, altri atti e documenti (PTOF).



Il referente diventerà l'interfaccia degli altri soggetti della rete (polizia, servizi minorili, associazioni, ..).

Nelle linee di orientamento del Miur, aggiornate ad ottobre 2017, si legge che il ministero elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti e che tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all'art. 3 della L. 71/2017, nonché dalle iniziative intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.

Inoltre, si legge che *“ai referenti, così come ai dirigenti, non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto”*.

La legge però introduce di fatto nuove regole cautelari idonee a scongiurare fatti di cyberbullismo, che vanno osservate: di conseguenza, si possono ravvisare nuovi parametri sui quali misurare eventuali “colpe” della scuola.



Il **dirigente**, oltre ad individuare il docente referente, a promuovere progetti per l'educazione all'uso consapevole della rete, mettendo in atto interventi formativi, informativi e partecipativi (il Miur a tale scopo ha avviato l'iniziativa “*generazioni connesse*”), a definire le linee d'indirizzo del piano triennale dell'offerta formativa e del patto di corresponsabilità affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione del cyber-bullismo, ha un obbligo specificamente previsto dall'art. 5 della legge:

“salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente che venga a conoscenza di atti di cyber-bullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.



L'informativa consente ai genitori di essere notiziati sui fatti, di valutare se ricorrere prontamente alle procedure di cui agli art. 2 e 7 della legge (istanza per l'oscuramento o richiesta di ammonimento), di apprendere quali saranno le azioni di carattere educativo che il dirigente attiverà a livello scolastico.

Per il recupero educativo dei minori il dirigente potrà contare sul supporto specializzato dei servizi territoriali (servizi sociali, servizi socio-sanitari) o attivare specifiche intese o progetti anche in collaborazione con le associazioni, le forze dell'ordine, .. ove la scuola non disponga di adeguate risorse proprie.

L'informativa non va data se il *fatto costituisce reato* : si suppone che il legislatore intenda reato “perseguibile d'ufficio” , rispetto al quale vi è un obbligo di denuncia.



La scuola

- può anche invitare i genitori a rapportarsi con i servizi sociali, che possono promuovere progetti personalizzati per sostenere le vittime e per rieducare gli agenti;
- può confrontarsi con il servizio sociale direttamente dopo aver raccolto il consenso dei genitori per meglio gestire il caso; in assenza di consenso, può chiedere al servizio solo una consulenza “generica” senza rilevare i dati del minore;
- può segnalare al servizio la condizione di pregiudizio e di pericolo in cui versa la vittima, ma anche di chi compie l'atto illecito, anche senza il consenso dei genitori (perché “latitanti”, oppositivi, non collaboranti, ..);
- può segnalare alla Procura minorile, se manca/tarda la presa in carico del minore da parte del servizio sociale, la quale potrà chiedere al tribunale provvedimenti a tutela del minore o di carattere rieducativo.



I **servizi territoriali** promuovono progetti per sostenere le vittime e per rieducare gli artefici delle condotte di cyberbullismo (art. 4).

Tutte le situazioni pregiudizievoli per un minore d'età sono sottoposte all'intervento dei servizi sociali dell'ente locale che hanno un dovere di vigilanza e di assunzione di iniziative a tutela dei minori - attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria - che deriva loro dal Testo Unico Opera Nazionale Maternità Infanzia, risalente al '34.

Il DPR n.616/77 ha sancito il trasferimento dallo Stato agli enti locali delle funzioni amministrative relative alla “beneficenza pubblica”, ossia relative a tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche in denaro o in natura a favore di singoli o gruppi ... (art.22), nonché agli interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (art.23).



Gli interventi inerenti la tutela dei minori vengono realizzati dal servizio sociale dell'ente locale: il Comune cui si fa riferimento è quello di residenza anagrafica del minore o quello in cui egli si trova di fatto; possono essere realizzati anche attraverso forme di unioni intercomunali ovvero attraverso deleghe alle aziende sanitarie locali o convenzioni con il terzo settore.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale ha la facoltà di chiedere la collaborazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio o di quelli già interessati del caso (neuropsichiatria infantile, sert, ..), nonché di altri eventuali soggetti della rete di tutela (scuola).

In caso di insufficiente protezione del minore potrà attivarsi un intervento da parte del servizio sociale in sede “amministrativa”, con il consenso dei genitori oppure in sede “giudiziale”, senza il consenso dei genitori o nei casi in cui il contrasto tra la posizione genitoriale e i bisogni non appagati del minore imponga un intervento coercitivo.



L'art. 25 del rdl n.1404/34 - sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni - prevede che quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale .. esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e può disporre

- 1) l'affidamento del minore al servizio sociale, con prescrizioni che dovrà seguire in ordine alla sua istruzione, al suo tempo libero, ad eventuali terapie, ..
- 2) il suo collocamento etero-famigliare.

La finalità è la rieducazione dei minori e il controllo della devianza che si può esprimere anche nelle condotte del bullismo/cyberbullismo.

Le misure rieducative possono trovare applicazione fino al ventunesimo anno d'età del ragazzo.



*Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati ex art. 594, 595 e 612 cp, art. 167 codice della privacy commessi, mediante la rete internet, da minorenni ultra-quattordicenni nei confronti di altri minori, è applicabile la procedura di ammonimento .. il **Questore** convoca il minorenne, unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale (art.7).*

E' una misura “para-penale”, cautelare, preventiva, con finalità educativa volta a responsabilizzare i minori e renderli consapevoli del disvalore delle loro condotte; si spiega così anche la convocazione obbligatoria dei minori con almeno un genitore.

Si attiva solo per alcuni reati collegati al cyberbullismo; si menziona erroneamente l'ingiuria che è stata depenalizzata; si menzionano i reati di trattamento illecito di dati personali e di minaccia (se aggravata) che sono procedibili d'ufficio, per cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono provvedere alla denuncia “senza ritardo”, vanificando la possibilità di ricorrere all'ammonimento.



La richiesta di ammonimento può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una descrizione circostanziata dei fatti e delle persone coinvolte, ma non è necessario allegare “prove” certe ed inconfutabili, essendo rimessi agli inquirenti gli approfondimenti investigativi più opportuni.

Non è prevista una sanzione in caso di reiterazione delle condotte dopo l'ammonimento (a differenza dell'ammonimento ordinario per lo stalking)

Gli effetti della misura cessano con il compimento della maggior età del ragazzo.



Nel luglio del 2017 il Questore di Imperia ha applicato ad un quattordicenne la misura dell'ammonimento perché aveva minacciato l'ex fidanzata che avrebbe diffuso in rete le sue foto osè.

Ad aprile del 2018 il Questore di Milano ha ammonito un quindicenne, invitandolo formalmente ad intraprendere uno specifico percorso trattamentale di recupero, in quanto rivolgeva insulti pesanti anche di natura omofoba ad un coetaneo, del quale commentava in modo offensivo le foto (i cosiddetti *meme*); la Questura di Milano ha sottoscritto un protocollo con il Centro italiano per la promozione della mediazione.

Nel giugno del 2018 il Questore di Venezia ha ammonito dei ragazzi che avevano preso a bersaglio una coetanea inviandole innumerevoli messaggi offensivi vocali e scritti sulle varie chat a cui era iscritta; il preside della scuola si è rivolto ai carabinieri che - capito chi fossero i ragazzi ad usare i *device* da dove partivano i messaggi - hanno attivato la procedura dell'ammonimento.



I soggetti della rete che possono venire a conoscenza di episodi di cyberbullismo sono molteplici e possono avere ruoli diversi per cui è necessario prestare attenzione alle modalità di comunicazione/segnalazione/denuncia dei fatti:

- individuando la struttura o il soggetto deputato a veicolare e raccogliere la comunicazione (*cfr.* mappa dell'assetto organizzativo dei servizi sociali e della scuola; autorità giudiziaria competente; autorità di garanzia competente);
- evitando i contatti “informali” (*cfr.* rischio di perdere l'informazione se cambia l'operatore);
- condividendo un linguaggio, in senso lato, comprensibile a tutti;
- rendendo elastica la collaborazione tra istituzioni;
- tenendo conto di interventi di aree disciplinari differenti.

